

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 437/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 557 pfi 24-25 adottato nei confronti della società POLISPORTIVA BORGO VIRGILIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

POLISPORTIVA BORGO VIRGILIO ASD, per responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 62, comma 2, delle N.O.I.F., poichè nel corso della gara Polisportiva Borgo Virgilio A.S.D. – Darfo Boario S.R.L. S.S.D. del 3.11.2024, valevole per il campionato Under 16 Regionali, hanno fatto ingresso nel recinto di gioco due persone non autorizzate, più precisamente i genitori del calciatore minore G. B. tesserato per tale società; la madre del calciatore appena citata, poi, si è soffermata ad inteloquire con l'arbitro, protestando avverso le decisioni da questi assunte e proseguendo nel tenere tale condotta anche al termine della gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società POLISPORTIVA BORGO VIRGILIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Arturo Cretella;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA BORGO VIRGILIO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 MAGGIO 2025**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina